



Dott. Gaetano Petrelli  
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)  
Tel. 0323.516881 - Fax 0323.581832

Cod.Fisc. PTR GTN 62D25 F848T P. IVA 01302980030

### **INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA'**

Con D.M. 16 luglio 2004 n. 250 (in G.U. n. 235 del 6.10.2004) sono state dettate, in attuazione del d. lgs. 21 aprile 2000 n. 185, disposizioni di incentivazione a favore delle piccole imprese, come definite all'art. 2 del decreto, nei settori della produzione di beni e servizi alle imprese, dei servizi, dell'agricoltura, della cooperazione sociale. A norma dell'art. 2, comma 3, le persone fisiche titolari di quote o azioni delle società, le persone fisiche socie delle cooperative e i titolari delle imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni medesime, né titolari di quote od azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni ivi previste, né titolari di imprese individuali beneficiarie; nel caso di società o cooperative tale violazione può tuttavia essere sanata, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta contestazione, mediante la cessione della quota del socio inadempiente che non compori comunque il venire meno dei requisiti soggettivi di età e residenza di cui al decreto legislativo.

I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo (art. 19, comma 1).

Gli statuti delle società e delle cooperative agevolate devono contenere una clausola impositiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della residenza, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo è causa di revoca delle agevolazioni concesse (artt. 21, 25, 35).

Quanto alle cooperative sociali di nuova costituzione, le stesse, a parte i soci svantaggiati, se privi dei requisiti soggettivi dell'età e della residenza, devono essere composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero composte prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni, i quali abbiano la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data del 1° gennaio 2000 nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo. Nelle cooperative sociali già esistenti, che presentano progetti per la realizzazione di iniziative di sviluppo e consolidamento, i soci lavoratori non svantaggiati devono essere residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo. I requisiti soggettivi di cui ai commi 4 e 5 non sono richiesti ai soci volontari.